

D.d.s. 3 giugno 2020 - n. 6467
Determinazioni sul bando Faber 2020 «Contributi per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all'innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato» di cui alle d.g.r. XI/2883/2020 e XI/3083/2020: aggiornamento dell'applicazione del regime di aiuti ex d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3083

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E MICROIMPRESE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per l'aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 «Criteri per l'attuazione del bando Faber 2020 per la concessione di contributi per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all'innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019»;
- la d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3083 «D.g.r. 24 febbraio 2020 - n. XI/2883/2020 Criteri per l'attuazione del bando Faber 2020 per la concessione di contributi per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all'innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato - rimodulazione della dotazione finanziaria»;
- il d.d.s. 28 aprile 2020, n. 5025 con cui è stato approvato il bando FABER 2020, con apertura dello sportello alle ore 10.00 del 19 maggio 2020;

Dato atto che nella richiamata d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 è stabilito, tra l'altro:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Bando Faber 2020;
- che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui al Bando Faber le micro e piccole imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) manifatturiere, edili e dell'artigianato;

Dato atto che nella richiamata d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3083 è stabilito, tra l'altro:

- di introdurre in aggiunta alle spese ammissibili già individuate nell'Allegato A della richiamata d.g.r. 24 febbraio 2020, n. XI/2883 la lettera «f») strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza anche con sistemi di rilevazione biometrica, al fine di adeguare il Bando Faber 2020 all'emergenza COVID-19;
- che la concessione dei contributi del Bando Faber 2020 avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 6 (controlli) salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

- è demandato al Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale di cui al punto 3.1 della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i. e ad eventuali verifiche di cumulo;

- per quanto non previsto, la conferma, delle disposizioni di cui alla richiamata d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883;

Dato atto che il Bando Faber 2020 di cui al richiamato d.d.s. 28 aprile 2020, n. 5025, prevede:

- al punto A.5 che al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il bando, il sistema informatico consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande di partecipazione al bando, da considerarsi overbooking, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 100% della dotazione finanziaria e che Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e dell'overbooking chiudendo lo sportello;
- al punto C.3 che l'istruttoria delle domande di partecipazione al Bando prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di istruttoria tecnica per una durata complessiva fino ad un massimo di 90 giorni dall'invio al protocollo della domanda di partecipazione al Bando;

Dato atto che con d.d.s. 19 maggio 2020, n. 5950 è stato chiuso lo sportello per la presentazione delle domande per esaurimento della dotazione finanziaria e sono ancora in corso le attività istruttorie;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 10 giugno 2020

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto necessario, in attuazione della richiamata d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3083, stabilire che il Bando Faber 2020 si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che gli aiuti concessi a valere sul Bando Faber 2020:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con

aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;

- sono concessi gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e della relativa Decisione sull'aiuto SA.57021;

Stabilito, altresì, che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Dato atto che, in alternativa alla dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore del Bando Faber, può verificare su tutte le domande pervenute tale stato di difficoltà omettendo di richiedere tale dichiarazione qualora non già presentata dalle imprese beneficiarie;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie da parte di Finlombarda s.p.a. nel rispetto dei termini procedurali;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Acquisito, nella seduta del 29 maggio 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dalla data della decisione della Commissione Europea sulla notifica aiuto SA.57021;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 26 del d.lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» che, nell'allegato A, costituisce le Direzioni Generali della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento organizzativo 2018» con cui, tra l'altro, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l'Artigianato e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 dirigente ad interim);

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DECRETA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che:

- il Bando Faber 2020 si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

- gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e della relativa Decisione sull'aiuto SA.57021.

2. Di dare atto che gli uffici regionali competenti garantiscono:

- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie da parte di Finlombarda s.p.a. nel rispetto dei termini procedimentali;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

3. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Rosa Castriotta